

Siamo entrati ufficialmente in un percorso di riforma degli aspetti doganali che disciplinano ogni transazione internazionale.

È del 17 maggio la pubblicazione della Proposta di Regolamento da parte della Commissione UE (COM/2023/258) volta ad abrogare l'attuale Codice doganale unionale – CDU, il reg.to UE n. 952/13. Con questa iniziativa la Commissione apre formalmente il processo decisionale affidato al Parlamento e al Consiglio dell'Unione europea. Qualora si giunga a una loro concorde posizione sul testo normativo, avremo il nuovo codice doganale.

Il mutamento che leggiamo nel testo proposto è un mutamento sistemico. Per tale motivo possiamo affermare che si tratta di una riforma dell'assetto doganale.

Il cambiamento è profondo e tocca, tra l'altro, la modalità per l'impresa di “fare dogana” e il suo interlocutore.

A prescindere dalle singole previsioni degli attuali 261 articoli proposti dalla Commissione UE e delle quali non possiamo oggi avere certezza della loro esatta rispondenza nel futuro Codice doganale, possiamo comunque ora esprimere con sicurezza le nuove linee direttrici che marcheranno la nuova impostazione della gestione doganale del commercio internazionale.

> **COME “FARE DOGANA”**

Ora colui che possiede le merci al momento del passaggio di frontiera presenta una dichiarazione doganale presso l'autorità doganale nazionale. Ora sono previste facilitazioni, tra le quali lo sdoganamento presso l'impresa o le dichiarazioni tramite scritture contabili e lo sdoganamento centralizzato forse in vigore dal 2026.

In futuro non esistono più le dichiarazioni doganali.

Le imprese flusseranno digitalmente i dati presso un portale digitale doganale gestito a livello europeo, il quale, peraltro, rappresenterà l'unica interfaccia per le imprese anche a fronte di diverse tipologie di dati da trasmettere. Le imprese inviano i dati una sola volta per più spedizioni.

L'obbligazione doganale nascerà presso la dogana competente per territorio in base alla sede dell'azienda. Tale enorme semplificazione farà decadere a termine del periodo di transizione tutte le altre facilitazioni attualmente in essere in relazione alla dichiarazione doganale.

Ora esistono aziende e aziende AEO. Nello sdoganamento le imprese AEO effettuano operazioni doganali nelle stesse modalità delle imprese non AEO, ma dovrebbero ottenere vantaggi, tra cui minori controlli, riduzione degli importi di garanzia, maggiore speditezza in caso di verifiche.

In futuro, l'AEO-Customs sarà sostituito da una diversa figura, il Trust and Check Trader.

Aumentano i requisiti ma anche i benefici.

Occorre soddisfare gli attuali criteri previsti per l'AEOC ai quali aggiungere una continua trasparenza del proprio sistema contabile e logistico a favore dell'autorità doganale.

Il Trust and Check Trader potrà autonomamente “fare dogana”: senza presentazione di dichiarazione e merci alle autorità doganali, immettendo le merci in circolazione nell'UE senza alcun intervento doganale attivo. L'operatore Trust and Check Trader potrà sdoganare tutte le proprie importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro in cui ha sede, indipendentemente da dove le merci entrano nell'UE; possibilità che sarà valutata per l'estensione nel futuro a tutte le imprese. Ulteriore vantaggio è il pagamento dei diritti doganali in maniera dilazionata. Il Trust and Check Trader rappresenta una nuova partnership con le imprese che costituisce una prima mondiale.

Rimarrà la figura dell'AEO-Security per garantire gli accordi di mutuo riconoscimento internazionali.

Ora in caso di errori commessi nello sdoganamento l'impresa è sottoposta a sanzioni definite dalla normativa di ciascuno Stato membro UE.

In Italia, la norma è l'art.303 TULD – dpr. n.43/73 che impone, tra l'altro, sanzioni a scaglioni spesso criticate dalle aziende e dalla giurisprudenza per non rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla violazione sancito dalla UE.

In futuro, gli errori saranno sanzionati da ammende definite dal codice doganale UE e dunque comuni a tutte le aziende di tutta l'Unione europea. Sono fissati anche gli importi sanzionatori, che le autorità doganali nazionali dovranno applicare.

Ora le importazioni di beni in e-commerce hanno uguale impostazione di un'importazione di una spedizione di un container.

Se di valore inferiore a € 150,00, sussiste un'esenzione daziaria pur rimanendo la medesima procedura doganale.

In futuro, le importazioni di beni in e-commerce muteranno impostazione. Nasce la figura dell'importatore presunto in capo alla piattaforma online di vendita. Si instaura un meccanismo di sdoganamento simile al meccanismo di liquidazione IVA con sistema IOSS. Non incomberà più sul consumatore finale la responsabilità dell'importazione ma sull'importatore presunto, che acquisisce la possibilità di contabilizzare i diritti doganali mensilmente.

La franchigia collegata alla soglia di valore di € 150,00 è abolita.

È inserito un trattamento daziario semplificato forfettario per le spedizioni di basso valore, che definisce i dazi senza accedere ai complessi dati dell'origine e delle voci doganali, ridotte a quattro categorie.

> UN NUOVO INTERLOCUTORE PER LE AZIENDE

L'azienda attualmente si confronta con l'autorità doganale del proprio Stato membro UE. Le aziende italiane hanno come interlocutore l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM.

È l'ADM che riceve i dati dall'importatore/esportatore e che gestisce la definizione del rischio in una spedizione e la conseguente necessità di una sua verifica.

In futuro si crea una nuova autorità doganale europea.

Tale autorità gestisce il portale digitale dei dati doganali, motore del nuovo sistema e nel quale confluiscono i dati trasmessi dalle aziende per lo sdoganamento.

È tale autorità doganale UE la protagonista della governance per la gestione del rischio doganale e dei controlli.

Il Data Hub sostituirà l'infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell'UE.

Il nuovo portale di dati doganali dell'UE raccoglierà i dati forniti dalle imprese e, tramite l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'intervento umano, fornirà alle autorità una panoramica a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci.

Si attua così una centralizzazione delle funzioni informatica, dati e gestione del rischio presso l'autorità doganale dell'UE, comportando notevoli risparmi per le spese informatiche doganali degli Stati membri e l'armonizzazione doganale auspicata.

CONCLUSIONI

Conoscendo le criticità dell'attuale paesaggio doganale unionale rilevate a livello europeo e che hanno condotto la Commissione Ue a esercitare il suo diritto di iniziativa legislativa ed entrando nel contenuto del codice doganale proposto, è possibile già ora presagire un aspetto fondamentale che le aziende dovranno tenere conto per la gestione della propria futura attività di commercio globale: un alto livello di informatizzazione dei sistemi aziendali, per renderli idonei a una continua verifica doganale dei dati delle spedizioni internazionali e alla comunicazione dati all'autorità, diventa il fondamento per effettivi benefici di snellimento dell'operazione doganale e per l'abbandono delle attuali ingombranti procedure.

Articolo a cura di:

Elena Bozza - Avvocato Diritto Doganale

Legalitax - Studio legale tributario

QUANDO

Date proposte dalla Commissione Ue per l'entrata in vigore di alcuni nuovi istituti:

- Marzo 2028 - trattamento tariffario semplificato vendita di basso valore e importatore presunto per piattaforma e-commerce per le vendite a distanza/ nascita dell'Autorità doganale UE
- 2032 - utilizzo hub dati doganali da parte degli operatori Trust and Check Trader
- 2035 - possibilità di utilizzo hub dati doganali da parte di tutti gli operatori
- 2037 - hub dati doganali obbligatoria per tutti

Tempistica indefinita collegata al periodo necessario per le Istituzioni UE per emanare, a seguito della proposta della Commissione, il regolamento unionale che andrà ad abrogare l'attuale CDU, necessario per l'entrata in vigore delle altre novità normative.

PERCHÉ

I motivi che hanno condotto la Commissione europea ad esercitare la sua attività di promotore legislativo UE aiutano a comprendere quali elementi sicuramente saranno confermati nel nuovo codice doganale:

- > una mancata armonizzazione tra gli Stati UE delle attività di controllo delle dogane per una diversa valutazione del rischio e determinazione di una conseguente possibilità di customs shopping
- > aumento notevole delle spedizioni in importazione di basso valore collegate all'e-commerce e difficoltà delle autorità nella gestione delle rispettive operazioni doganali, causa di perdita di risorse unionali ed entrata di prodotti non conformi
- > carenza di risorse economiche a favore delle autorità doganali per far fronte all'aumento delle importazioni e delle verifiche a tutela dei maggiori compiti di garanzia affidati al controllo di frontiera
- > sanzioni alle violazioni del codice difformi tra i vari Stati UE
- > esenzione collegata alle spedizioni di basso valore sotto la soglia di € 150,00 sono nel 65% dei casi causa di fraudolente condotte di "sottofatturazione" e conseguente perdita di risorse UE
- > un AEO con scarsi concreti benefici per le imprese e dunque pochi incentivi per le aziende affidabili
- > un'operazione doganale basata su elementi dichiarativi dell'ultimo anello della catena commerciale spesso ritenuto non la prima fonte certa